

P R E M E S S A

La Convenzione di Parigi sulla Proibizione delle Armi Chimiche – assieme al Trattato di non Proliferazione Nucleare, al Trattato sul Bando Totale degli Esperimenti Nucleari ed alla Convenzione per il Bando delle Armi Biologiche – costituiscono ormai i pilastri fondamentali su cui si fondano la stabilità strategica mondiale e la non proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La Convenzione sulla Proibizione delle Armi Chimiche, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, è entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica; al 31 dicembre 2000 la Convenzione era stata ratificata da 141 Stati Parte. Altri 33 Paesi hanno già firmato, ma non hanno ancora completato l'iter di ratifica.

Gli Stati Parte, con la ratifica della Convenzione, si sono impegnati a distruggere tutte le armi chimiche esistenti nei loro territori, a non detenere o fabbricare altre armi chimiche ed a non farvi ricorso per nessun motivo, anche dopo aver subito un attacco diretto con tali armi. Gli Stati Parte si sono altresì impegnati ad accogliere sul loro territorio le ispezioni dell'Organizzazione Internazionale de L'Aja, rivolte a verificare la distruzione degli arsenali esistenti e ad effettuare periodici controlli nelle industrie chimiche, per impedire che alcuni prodotti chimici, largamente utilizzati per usi civili consentiti, siano impiegati in modo improprio anche per fare armi chimiche.

La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496 – integrata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93 – ha identificato nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità Nazionale, tenuta a sovrintendere e coordinare le complesse misure per l'applicazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La presente relazione annuale, resa ai sensi della legge 4 aprile 1997 n. 93, articolo 6, è pertanto rivolta a presentare al Parlamento lo stato di esecuzione della Convenzione e gli adempimenti effettuati nel corso del 2000.

Roma, 26 marzo 2001.

Cons. d'Amb. Alessandro CEVESE
Capo dell'Ufficio V

I. La Convenzione di Parigi

a. Precedenti

Le armi chimiche, per la loro letalità, costituiscono una seria minaccia per il genere umano e per l'ambiente, seconda soltanto alle armi nucleari; la Convenzione di Parigi del 1993 ha sancito definitivamente il bando completo di tali armi.

Tentativi di proibire l'uso delle armi chimiche nei conflitti armati erano stati perseguiti anche in passato con specifici accordi internazionali, senza però conseguire risultati definitivi.

La Convenzione de L'AJA del 1907, benché proibisse espressamente l'uso di armi tossiche e di armi che potessero provocare sofferenze superflue, non aveva impedito l'impiego massiccio dei gas asfissianti durante la 1^a Guerra Mondiale.

Dopo il conflitto, il successivo Protocollo di Ginevra del 1925 aveva proibito più esplicitamente l'uso dei gas asfissianti e dei mezzi di guerra biologica, ma ancora una volta non aveva vietato in modo definitivo l'uso di tali armi, perché era ancora consentito farvi ricorso come risposta ad un'eventuale aggressione con l'uso di armi chimiche.

Tale facoltà di risposta concessa dal Protocollo di Ginevra non aveva impedito a tutti gli eserciti di sviluppare nuove armi che, prima della 2^a Guerra Mondiale, sarebbero stati pronti ad impiegare qualora avessero subito un eventuale attacco chimico, armi che però nessun contendente durante il conflitto ha poi utilizzato, anche per timore di maggiori ritorsioni.

Per mettere al bando in via definitiva le armi chimiche era necessario attendere fino al 1989, quando erano ripresi i negoziati di Ginevra nell'ambito della Conferenza di Disarmo che, alla fine del 1992, perveniva all'approvazione dell'attuale Convenzione, in cui si vieta definitivamente lo sviluppo, la detenzione e l'impiego delle armi chimiche in ogni situazione, anche come risposta ad un'aggressione con tali armi.

La Convenzione, resa possibile anche dal clima di distensione internazionale e di aumento della fiducia nei rapporti Est-Ovest che si era instaurato in tutte le sedi internazionali a partire dalla seconda metà degli anni ottanta, ha introdotto indubbiamente un salto di qualità negli accordi di disarmo, anche perché per la prima volta mette fuori legge un'intera categoria di armi di distruzione di massa.

Il sistema di dichiarazioni e di verifiche, introdotto dalla Convenzione, rappresenta una novità nei trattati di disarmo ed è stato poi adottato anche in altre Convenzioni.

b. La situazione delle ratifiche

La Convenzione, aperta alla firma a Parigi il 13 gennaio 1993, ha raccolto rapidamente l'adesione di 165 Paesi; entrata in vigore il 29 aprile 1997, 180 giorni dopo il raggiungimento della 65^a ratifica, al 31 dicembre 2000 era stata ratificata complessivamente da 141 Paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Russia e tutti gli Stati dell'Unione Europea (Allegato A). L'Italia ha ratificato la Convenzione con legge 18 novembre 1995, n. 496, integrata dalla legge 4 aprile 1997, n.93.

Nel corso del 2000, altri 13 Paesi (Azerbaijan, Colombia, Eritrea, Repubblica Federale di Yugoslavia, Gabon, Giamaica, Kazakhstan, Kiribati, Malaysia, Mozambico, San Marino, Emirati Arabi Uniti e Yemen) hanno ratificato la Convenzione.

Tra i Paesi che a suo tempo avevano firmato al Convenzione, 33 Paesi (tra cui Afghanistan, Cambogia, Congo ed Israele) non hanno ancora perfezionato la loro adesione (Allegato B); altri 19 Paesi (tra cui Egitto, Iraq, Libano, Libia, Siria e Corea del Nord) non hanno ancora acceduto (Allegato C).

L'universalità della Convenzione, vivamente auspicata da tutti i Paesi Parte, raggiungibile con la ratifica dei 52 Paesi ancora mancanti alla fine del 2000, consentirebbe di assicurare la completa eliminazione di questo tipo di armi di distruzione di massa sotto il controllo di un regime internazionale di verifica, a beneficio della sicurezza di tutti i paesi del globo ed a salvaguardia del genere umano e dell'ambiente.

c. Gli scopi della Convenzione

La Convenzione proibisce qualsiasi attività rivolta a sviluppo, produzione, acquisizione, detenzione, conservazione, trasferimento e uso di armi chimiche e dei materiali ad esse collegati da parte di chiunque, compresi quindi anche gli Stati Parte stessi; a tal fine introduce uno specifico sistema di verifiche sotto controllo internazionale che, oltre alla distruzione delle armi chimiche esistenti negli Stati Parte, si prefigge di tenere sotto controllo la produzione e l'impiego di determinate sostanze chimiche di largo consumo civile, ma che sono utilizzabili anche per fare armi chimiche.

Con la ratifica della Convenzione, gli Stati Parte si sono anche impegnati a non effettuare preparativi militari per realizzare armi chimiche ed a non incoraggiare altri Paesi ad intraprendere attività proibite; hanno anche rinunciato ad impiegare come strumento di guerra i gas lacrimogeni, che rimangono invece autorizzati esclusivamente per il controllo dell'ordine pubblico. Gli Stati Parte si sono anche impegnati a adottare sanzioni contro chiunque commetta violazioni alla Convenzione sul territorio nazionale o all'estero.

Il sistema di controllo internazionale instaurato dalla Convenzione si basa su dichiarazioni e ispezioni; le dichiarazioni, rese periodicamente dagli Stati Parte all'Organizzazione Internazionale de L'Aja (OPAC), comprendono quelle attività civili e militari che in base alla Convenzione devono essere tenute sotto controllo internazionale e che a tal fine rientrano negli obblighi di notifica.

Il sistema di verifica comprende visite ispettive "di routine" negli Stati Parte effettuate con brevissimo preavviso dagli ispettori dell'OPAC, che tendono ad accertare la rispondenza tra le situazioni riscontrate e quanto dichiarato nelle precedenti dichiarazioni periodiche dello Stato Parte; nei casi sospetti e su specifica richiesta di uno Stato Parte, possono essere effettuati dall'OPAC accertamenti ed anche ispezioni "su sfida", che tendono a riscontrare sul posto la veridicità di accuse o sospetti di violazioni agli obblighi della Convenzione, situazioni non indicate nelle dichiarazioni periodiche, oppure ad accertare l'uso presunto di armi chimiche.

d. La Convenzione nelle aree di crisi

L'*Africa* resta ancora una delle regioni meno rappresentate nell'OPAC; ne fanno parte solo 33 Stati su 53. Il motivo delle assenze, ancora troppo numerose, va probabilmente ricercato anche nella complessità degli adempimenti previsti dalla Convenzione e nella ridotta consistenza dell'industria chimica di tale regione.

In *Medio Oriente*, non hanno ancora ratificato Iraq, Egitto, Libia, Siria e Libano, che probabilmente hanno assunto una posizione comune derivante dai rapporti con Israele, indicato come detentore di armi di distruzione di massa e che per suo conto, pur avendo firmato la Convenzione fin dal 13 gennaio 1993, non ha ancora ratificato. L'accesso alla Convenzione di tutti i Paesi della regione, verso i quali l'Italia non ha mancato di esercitare adeguati e ripetuti interventi politici e diplomatici, rappresenterebbe un sostanziale contributo alla riduzione delle tensioni ancora esistenti nella regione ed allontanerebbe il rischio che durante eventuali conflitti tali paesi possano fare ricorso all'impiego di questo tipo di armi di distruzione di massa, come durante il conflitto Iran - Iraq.

Nei *Balcani*, nel corso del 2000 ha finalmente ratificato anche la Repubblica Federale di Jugoslavia, ultimo paese dell'Europa a ratificare la Convenzione; molti Paesi ed anche l'Italia avevano più volte rivolto a Belgrado insistenti esortazioni al fine di eliminare definitivamente da tale regione armi chimiche eventualmente sopravvissute ai precedenti regimi.

In *Estremo Oriente* non ha ancora ratificato la Corea del Nord, Paese che si ritiene abbia sviluppato una capacità operativa che comprende armi chimiche per armare eventualmente anche alcuni missili strategici. La recente apertura a relazioni diplomatiche avviata dall'Italia, seguita poi da altri paesi, dovrà consentire l'avvio di un dialogo atto a promuovere la rinuncia alle armi chimiche e la ratifica della Convenzione.

II. L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)

a. Strutture e compiti

L'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC), istituita a L'Aja nel maggio del 1997, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione, è composta di tre Organi Principali (la Conferenza degli Stati Parte, il Consiglio Esecutivo ed il Segretariato Tecnico) e da alcuni Organi Sussidiari (il Comitato Politico, il Comitato sulla Confidenzialità, il Comitato Scientifico ed il Comitato Consultivo sulle Questioni Amministrative).

Prima dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'istituzione dell'OPAC, già a partire dal gennaio 1993, gli Stati Firmatari avevano costituito a L'Aja una Commissione Preparatoria ed un Segretariato Tecnico Provvisorio, incaricati di predisporre le misure di attuazione e risolvere i problemi procedurali, non ancora affrontati a Ginevra durante i lavori del Comitato di Disarmo, in sede di messa a punto della Convenzione.

La *Conferenza degli Stati Parte*, organo principale dell'OPAC, è responsabile di dare attuazione alla Convenzione. Composta dai Rappresentanti degli Stati Parte, si riunisce a L'Aja normalmente una volta all'anno; la prima e la seconda sessione hanno avuto luogo nel 1997. La terza e la quarta sessione si sono tenute rispettivamente nel novembre 1998 e nel giugno-luglio 1999; la quinta sessione si è tenuta dal 15 al 19 maggio 2000 e la sesta sessione si terrà dal 14 al 18 maggio 2001.

Alla Conferenza normalmente partecipano rappresentanti degli Stati Parte, accreditati presso l'OPAC, nonché rappresentanti delle Autorità Nazionali, deputati alle misure di attuazione della Convenzione sul territorio nazionale.

La Conferenza normalmente riceve un rapporto periodico del Direttore Generale sull'attività svolta dal Segretariato nel periodo intersessionale, sullo stato delle dichiarazioni presentate dagli Stati Parte e sulle misure di verifica.

La Conferenza riceve anche il rapporto periodico sull'attività del Consiglio Esecutivo, approva i programmi ed il bilancio annuale dell'Organizzazione, valuta e decide su raccomandazioni e proposte del Consiglio Esecutivo ed avvia ulteriori iniziative rivolte a dare sempre più estesa attuazione alla Convenzione.

Il **Consiglio Esecutivo**, organo di governo dell'Organizzazione, è composto da 41 Rappresentanti degli Stati Membri, eletti a rotazione in seno ai 5 gruppi regionali, che ricalcano quelli delle Nazioni Unite (Asia, Africa, Europa Orientale, America Latina e Caraibica, e Gruppo di Paesi Occidentali - che comprende i Paesi dell'Unione Europea, Stati Uniti, Canada e Australia).

L'Italia fa parte del Consiglio Esecutivo fin dalla prima sessione ed è stata riconfermata anche nell'ultima Conferenza degli Stati Parte.

Il Consiglio Esecutivo è la sede principale delle consultazioni permanenti tra gli Stati Membri e prende le decisioni operative; in particolare supervisiona le attività del Segretariato Tecnico, prende atto del risultato delle ispezioni, valuta le eventuali richieste di ispezioni "su sfida" presentate da uno Stato Parte e predispone le raccomandazioni da sottoporre all'approvazione della Conferenza.

Il **Segretariato Tecnico**, responsabile di dare concreta attuazione alla Convenzione, è incaricato in particolare di gestire il complesso ed intrusivo sistema di verifica che si basa sulle dichiarazioni periodiche degli Stati Parte - che riportano la situazione nazionale- e si articola in ispezioni normali o di "routine" agli impianti militari e civili dichiarati, e in ispezioni "su sfida", che possono essere richieste da un altro Stato Parte per verificare situazioni sospette o inadempienze agli obblighi della Convenzione oppure per accertare l'uso presunto di armi chimiche.

Le modalità di attuazione dei vari tipi di ispezioni sono sensibilmente diverse; il tempo di preavviso delle ispezioni di routine è di 48-76 ore, mentre nelle ispezioni su sfida il preavviso si riduce a 12 ore. Tenuto conto del loro carattere eccezionale le ispezioni su sfida possono anche richiedere una preventiva attività negoziale nel Consiglio Esecutivo, che in questi casi è convocato in sessione straordinaria e urgente.

Al termine della prima ispezione di routine (chiamata ispezione iniziale) il Segretariato e lo Stato Parte in genere predispongono un "Accordo d'impianto", utile per regolare le ispezioni successive e che deve essere approvato dal Consiglio Esecutivo.

Il Segretariato Tecnico è attualmente composto da circa 500 persone, delle quali più di 200 sono ispettori (vedasi in Allegato D); gli

italiani presenti nell'Organizzazione attualmente sono cinque, due dei quali ispettori.

Il Direttore Generale dell'Organizzazione, il brasiliano José M. Bustani, è stato nominato nel 1997 dalla Prima Conferenza degli Stati Parte con un mandato di quattro anni, rinnovato per altri quattro anni durante la Quinta Conferenza degli Stati Parte tenutasi nel maggio del 2000.

Gli **Organi Sussidiari**, creati per assistere l'Organizzazione, sono principalmente:

- il **Comitato Politico**, composto dai Presidenti della Conferenza, dal Consiglio Esecutivo, dai Gruppi Regionali e dallo stesso Direttore Generale, coordina le consultazioni informali inter-sessionali tra le delegazioni degli Stati Parte, per l'esame di tematiche non ancora risolte; i pareri che emergono in tali consultazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Esecutivo oppure in altri fori istituzionali;

- il **Comitato sulla Confidenzialità**, formato da 20 esperti degli Stati Parte per problemi legali e di sicurezza, ha il compito di analizzare eventuali casi di violazione della riservatezza dei dati da parte dei membri dell'Organizzazione, anche al fine di identificare responsabilità penali o finanziarie; il Comitato si riunisce periodicamente o quando necessario;

- il **Comitato Scientifico**, formato da 20 esperti degli Stati Parte selezionati tra le personalità illustri nel campo scientifico in settori di particolare interesse per l'Organizzazione, è convocato almeno una volta l'anno in seduta plenaria e, quando necessario, in gruppi di lavoro; normalmente il Comitato esprime pareri o raccomandazioni al Direttore Generale dell'Organizzazione su questioni tecniche o scientifiche di particolare rilievo;

- il **Comitato Consultivo sulle questioni amministrative e finanziarie**, è formato da esperti degli Stati Parte, incaricati di esprimere pareri sui problemi amministrativi e di bilancio.

Tali organi sussidiari, composti normalmente da rappresentanti degli Stati Parte, si riuniscono a L'Aja nella sede dell'OPAC con la frequenza necessaria per assolvere alle proprie funzioni.

L'attività svolta in seno all'Organizzazione, oltre alle riunioni periodiche della Conferenza, del Consiglio Esecutivo e degli Organi Sussidiari, si articola in:

- riunioni informali tra Segretariato e delegazioni degli Stati Parte presenti a L'Aja, rivolte a mettere a punto proposte da presentare all'approvazione degli organi formali;
- convocazioni urgenti del Consiglio Esecutivo per esaminare questioni di rilievo, oppure per eventuali ispezioni "su sfida".

b. Attività ispettive

La Convenzione consente all'Organizzazione di effettuare accertamenti di vario tipo, per verificare che gli Stati Parte rispettino i prescritti divieti ed in particolare che distruggano tutte le armi chimiche in loro possesso e che non si accingano a produrle.

1) Le ispezioni "di routine"

Le ispezioni di routine dell'OPAC possono essere rivolte a verificare — se necessario con una presenza continua — l'attività di distruzione delle armi chimiche esistenti, oppure saltuariamente per verificare la situazione dei magazzini in cui sono conservate le armi chimiche in attesa della distruzione. L'attività ispettiva di routine comprende anche visite nelle industrie che producono determinate sostanze chimiche, indicate dalla Convenzione, di largo uso civile, ma potenzialmente impiegabili anche per fare armi chimiche.

Tali ispezioni sono normalmente preannunciate con 48-72 ore di anticipo sull'arrivo degli ispettori al punto di ingresso (POE) nel territorio nazionale, che solitamente coincide con un aeroporto in prossimità delle località da ispezionare.

Nel caso di ispezioni a impianti industriali l'Autorità Nazionale e l'impianto da ispezionare dispongono mediamente di due giorni lavorativi per le necessarie predisposizioni organizzative.

La squadra ispettiva è normalmente composta da quattro a sei ispettori del Segretariato Tecnico dell'Organizzazione; essi sono sempre tecnici di alta professionalità, con una specifica preparazione sulle attività che si accingono a ispezionare.

Il nucleo di scorta dell'Autorità Nazionale, formato da quattro o cinque persone, riceve gli ispettori al punto di ingresso, li accompagna nell'azienda o nell'impianto da ispezionare ed assiste all'ispezione, che normalmente dura 5-6 giorni.

Al termine dell'attività ispettiva, gli ispettori presentano all'Autorità Nazionale un "Rapporto Preliminare" sull'ispezione e concordano elementi da inserire in un eventuale "Accordo d'impianto", documento destinato a regolare le successive ispezioni nello stesso impianto ed a facilitare le relative misure organizzative.

Entrambi i documenti, elaborati sul posto in via preliminare, sono poi redatti in via definitiva nella sede dell'Organizzazione e dopo l'approvazione, entrano a far parte della documentazione ufficiale dell'impianto ispezionato e sono trasmessi all'Autorità Nazionale dello Stato Parte interessato che ne informa l'impianto stesso.

Fino ad oggi l'Organizzazione ha effettuato ispezioni saltuarie negli impianti chimici civili, negli impianti militari di distruzione di vecchie armi chimiche compresi i magazzini in cui sono conservate le armi chimiche in attesa di distruzione sotto controllo internazionale.

Gli ispettori hanno invece esercitato la vigilanza continua, 24 ore su 24, negli impianti militari dichiarati da alcuni Stati Parte in cui è in corso la distruzione delle armi chimiche.

2) Le ispezioni su sfida

La Convenzione consente all'Organizzazione di effettuare ispezioni "su sfida", per accertare presunte irregolarità agli obblighi della Convenzione; richieste in tal senso, presentate da uno Stato Parte in possesso di fondati sospetti su attività illecite condotte da un altro Stato Parte, devono essere presentate all'Organizzazione, che invia gli ispettori con un preavviso molto breve, in ogni caso non inferiore alle 12 ore.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato ispezioni su sfida, tuttora non richieste da alcuno Stato Parte; tuttavia, sono già state effettuate esercitazioni di simulazione al fine di approntare le relative procedure.

Quando la situazione coinvolge uno Stato che non ha ancora ratificato la Convenzione, l'Organizzazione non può intervenire "motu proprio", ma qualora richiesta, può mettere le sue risorse a disposizione del Segretario Generale delle Nazioni Unite, che procede ai necessari accertamenti.

In alcuni casi e su specifica richiesta delle Nazioni Unite, l'Organizzazione ha già fornito un concorso di personale specializzato nel contesto delle operazioni di monitoraggio in Iraq.

3) Le investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche

Rientrano in questo tipo di ispezioni eventuali accertamenti effettuati dall'Organizzazione su richiesta di uno Stato Parte, quando questi ritiene che un altro Stato Parte abbia impiegato armi chimiche al di fuori o all'interno del proprio territorio.

L'Organizzazione non ha ancora effettuato investigazioni sull'uso presunto di armi chimiche in quanto non sono state richieste da alcuno Stato Parte, ma anche in questo caso sono state già effettuate alcune esercitazioni di simulazione.

c) **Misure di assistenza e protezione**

La Convenzione, in base all'Articolo X, consente agli Stati Parte di sviluppare programmi di protezione nazionali per difendersi dalle armi chimiche, con l'eventuale supporto dell'Organizzazione.

Nei casi di impiego delle armi chimiche, l'Organizzazione è chiamata a fornire supporto tecnico e coordinare le misure di assistenza nei casi di attacco, nonché a fornire mezzi di protezione, decontaminazione e trattamento sanitario quando necessario.

Gli Stati Parte sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'Organizzazione gli aiuti necessari, nonché ad assicurare lo scambio di informazioni tecniche tra Stati Parte per scopi di protezione.

Poiché i programmi nazionali di sviluppo di mezzi di protezione potrebbero essere facilmente scambiati per programmi di sviluppo di armi chimiche, vietati dalla Convenzione, gli Stati Parte sono tenuti a presentare annualmente dichiarazioni sullo stato di tali programmi, al fine di aumentare la trasparenza e di evitare eventuali sospetti.